



COMUNE DI PAVIA

Al P. G. n.12124/2010

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

RIUNIONE N. 10 DEL 16 GIUGNO 2010

Il giorno 16 Giugno 2010, è stata convocata alle ore 16.30 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso la Sala Gialla di Palazzo Mezzabarba, la *Commissione Consiliare speciale per la revisione dello Statuto del Comune e del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione modifiche artt. 8 –15 dello Statuto;**
2. **Continuazione dei lavori sul Regolamento del Consiglio;**
3. **Varie ed eventuali.**

Componenti della Commissione presenti:

Catarisano (8), Gimigliano (7), Mognaschi (5), Bobbio Pallavicini (2), Adenti (1), Brendolise (5), Maggi in luogo di Castagna (5), Sacchi (4), Ferloni (1), Vigna(1).

Assenti:

Martini (1).

E' inoltre presente il Segretario Generale Dr. Pietro Paolo Mileti.

Il Presidente apre la seduta e legge gli articoli da approvare.

La commissione apporta alcune ulteriori modifiche al testo degli artt. 8 – 15 dello Statuto.

Rimane ancora in sospeso l'Art. 14 in merito alla situazione reddituale dei consiglieri in attesa che il Ministero dell'Interno risponda al quesito posto in merito.

Al termine della discussione tutti i componenti della commissione concordano sulla nuova formulazione allegata al presente verbale.

Il Presidente propone di inviare la nuova formulazione al Sindaco e agli Assessori oltre che ai componenti la Commissione stessa.

Il consigliere Adenti chiede come la commissione intende continuare i lavori.

Il Presidente risponde che l'accordo era che appena definiti gli articoli dello Statuto sul Consiglio comunale si sarebbe affrontato il Regolamento del consiglio.

La seduta termina alle ore 19.45

La Segretaria della Commissione
Anna Rosa Panigati

Il Presidente della Commissione
CATARISANO ARMANDO

Allegato: Articoli 8 – 16 dello Statuto rivisti:

Allegato: Articoli 8 – 16 dello Statuto rivisti:

STATUTO ATTUALE	STATUTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 8 Organi del Comune</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale e il suo Presidente, il Sindaco, la Giunta Municipale. 2. Sono organi di gestione il Segretario Generale ed i dirigenti. 3. Sono organi di partecipazione, decentramento e di rappresentanza per la tutela di interessi collettivi i Consigli Circostrizionali. 	<p style="text-align: center;">Art. 8 Organi del Comune</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale la Giunta comunale e il Sindaco. Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente Statuto. 2. Sono organi di gestione i dirigenti.
<p style="text-align: center;">Art. 9 Ruolo del Consiglio comunale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio comunale, organo rappresentativo della comunità civica, è titolare della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi di governo, dell'organizzazione comunale e delle strutture di gestione dei servizi. 2. Il Consiglio esercita i poteri di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e di programmazione non demandati dalla legge ad altri organi; delibera in via esclusiva gli atti fondamentali indicati dalla legge; provvede alla nomina di componenti di organi collegiali e di rappresentanti comunali ad esso espressamente riservata dalla legge e, ove ammessa, alla loro revoca. 3. L'azione del Consiglio è improntata al principio della massima informazione alla Città. 	<p style="text-align: center;">Art. 9 Ruolo del Consiglio comunale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, il Vicepresidente, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari; 2. Il Consiglio comunale, organo rappresentativo della comunità civica, è titolare della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi di governo, dell'organizzazione comunale e delle strutture di gestione dei servizi, esercita i poteri di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e di programmazione non demandati dalla legge ad altri organi deliberando in via esclusiva gli atti fondamentali indicati dalla legge. 3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale di previsione del Comune sono stanziare adeguate risorse finanziarie. 4. Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, spazi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. Il Consiglio comunale si avvale di appositi uffici comunali cui è assegnata adeguata dotazione organica di personale. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati nel rispetto delle norme statutarie da un apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

	<p>5. Il Consiglio provvede alla nomina di componenti di organi collegiali e di rappresentanti comunali ad esso espressamente riservata dalla legge e, ove ammessa, alla loro revoca.</p> <p>6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 Compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo</p> <p>1. Nell'esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva mozioni e ordini del giorno volti all'indirizzo e al controllo dell'attività politico-amministrativa degli organi di governo del Comune; b) partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica del programma di governo secondo le modalità indicate nell'art. 11; c) negli ambiti e secondo le modalità indicati nel capo V del titolo IV, approva gli indirizzi alle strutture di gestione dei servizi, agli enti sovvenzionati o comunque sottoposti a vigilanza e definisce i criteri per l'esercizio della vigilanza; in correlazione con gli indirizzi rivolti esercita i poteri di nomina e di revoca di sua spettanza; d) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco; e) approva le direttive al Sindaco in ordine agli accordi di programma e alle conferenze di servizi concernenti oggetti di competenza consiliare e ne verifica l'osservanza; f) formula indirizzi per la promozione della rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune. <p>2. Al fine dell'esercizio della funzione consiliare di controllo politico-amministrativo sul raggiungimento degli obiettivi posti, entro il mese di maggio di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo</p> <p>Nell'esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva mozioni e ordini del giorno volti all'indirizzo e al controllo dell'attività politico-amministrativa degli organi di governo del Comune; b) partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica del programma di governo secondo le modalità indicate nell'art. 11; c) negli ambiti e secondo le modalità indicati nel capo V del titolo IV, approva gli indirizzi alle strutture di gestione dei servizi, agli enti sovvenzionati o comunque sottoposti a vigilanza e definisce i criteri per l'esercizio della vigilanza; in correlazione con gli indirizzi rivolti esercita i poteri di nomina e di revoca di sua spettanza; d) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco; e) formula indirizzi al Sindaco in relazione alla conclusione di Accordi di programma prima dell'approvazione formale dello stesso da parte del Sindaco; f) formula indirizzi per la promozione della rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune. <p>4. Al fine dell'esercizio della funzione consiliare di controllo politico-amministrativo sul raggiungimento degli obiettivi posti, entro il mese di maggio di ciascun anno il Sindaco trasmette al Consiglio un documento sulla verifica dei</p>

<p>ciascun anno il Sindaco trasmette al Consiglio un documento sulla verifica dei risultati della gestione nell'anno precedente, specificamente riferito anche all'organizzazione comunale e alle strutture di gestione dei servizi, unitamente alle relazioni annuali a consuntivo dell'attività svolta predisposte dal Difensore civico dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, dai componenti di nomina comunale degli organi delle strutture di gestione dei servizi, dai concessionari di pubblici servizi comunali, dalla Giunta comunale sull'attività contrattuale; trasmette altresì una propria relazione conoscitiva sullo stato dei servizi socio-sanitari nel territorio comunale.</p> <p>3. Il Consiglio esamina i risultati della gestione in apposita sessione non oltre il mese di giugno, con l'eventuale audizione dei componenti di nomina comunale nelle strutture di gestione dei servizi, e si esprime tramite approvazione di ordini del giorno.</p>	<p>risultati della gestione nell'anno precedente, specificatamente riferito anche all'organizzazione comunale e alle strutture di gestione dei servizi, unitamente alle relazioni annuali a consuntivo dell'attività svolta predisposte dai componenti di nomina comunale degli organi delle strutture di gestione dei servizi, dai concessionari di pubblici servizi comunali, dalla Giunta comunale sull'attività svolta; trasmette altresì una propria relazione conoscitiva sullo stato dei servizi socio-sanitari nel territorio comunale.</p> <p>5. Il Consiglio esamina i risultati della gestione in apposita sessione non oltre il mese di giugno, con l'eventuale audizione dei componenti di nomina comunale nelle strutture di gestione dei servizi, e si esprime tramite approvazione di ordini del giorno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Definizione del programma di governo</p> <p>1. Nella seduta d'insediamento del Consiglio comunale il Sindaco presenta le linee programmatiche cui egli intende conformare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato, formulate sentita la Giunta; entro i successivi trenta giorni il Consiglio discute le linee programmatiche enunciando eventualmente, mediante approvazione di ordini del giorno, indicazioni per la definizione del documento di programma.</p> <p>2. Il Sindaco, tenuto conto delle enunciazioni consiliari, definisce il documento di programma, trasmettendone in tempo utile il testo al Presidente del Consiglio; entro venti giorni dalla seduta consiliare precedente il documento viene discusso dal Consiglio, il quale si esprime con approvazione di ordini del giorno.</p> <p>3. Copia del documento di programma resta depositata presso l'ufficio del Presidente a disposizione dei cittadini.</p> <p>4. Anche al fine della predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria, in apposita sessione nel corso del mese di settembre di ogni anno il Sindaco, unitamente agli assessori, riferisce sullo stato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Definizione del programma di governo</p> <p>1. Nella seduta d'insediamento del Consiglio comunale il Sindaco presenta le linee programmatiche cui egli intende conformare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato, formulate sentita la Giunta; entro i successivi trenta giorni il Consiglio discute le linee programmatiche enunciando eventualmente, mediante approvazione di ordini del giorno, indicazioni per la definizione del documento di programma.</p> <p>2. Il Sindaco, tenuto conto delle enunciazioni consiliari, definisce il documento di programma, trasmettendone in tempo utile il testo al Presidente del Consiglio; entro venti giorni dalla seduta consiliare precedente il documento viene discusso dal Consiglio, il quale si esprime con approvazione di ordini del giorno.</p> <p>3. Copia del documento di programma resta depositata presso l'ufficio del Presidente a disposizione dei cittadini.</p> <p>4. Anche al fine della predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria, in apposita sessione nel corso del mese di settembre di ogni anno il Sindaco, unitamente agli assessori, riferisce sullo stato</p>

<p>di attuazione del programma; il Consiglio si esprime con approvazione di ordini del giorno, enunciando altresì eventuali esigenze di adeguamento programmatico, di cui il Sindaco tiene conto ai fini della predisposizione degli atti di bilancio.</p>	<p>di attuazione del programma; il Consiglio si esprime con approvazione di ordini del giorno, enunciando altresì eventuali esigenze di adeguamento programmatico, di cui il Sindaco tiene conto ai fini della predisposizione degli atti di bilancio.</p>
<p style="text-align: center;">Art.12 Diritti e doveri dei consiglieri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità civica senza vincolo di mandato. 2. Senza pregiudizio dei diritti di riservatezza, ciascun consigliere ha diritto di ottenere, secondo le modalità fissate dal regolamento, dagli uffici del Comune, delle aziende e delle istituzioni tutti i dati utili all'espletamento del mandato, di prendere visione degli atti e di estrarne copia; al medesimo fine può altresì chiedere al Sindaco di acquisire presso le società a partecipazione comunale, presso gli enti nei cui organi il Comune nomina propri rappresentanti e presso l'ASL le opportune informazioni. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. 3. Ciascun consigliere è titolare, secondo le modalità indicate dal regolamento, del diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, salvo che l'iniziativa sia riservata dalla legge o dallo statuto a specifici organi, e del diritto di presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze. 4. I consiglieri hanno diritto di essere informati tempestivamente dal Sindaco di ogni iniziativa giudiziaria riguardante il Comune e le strutture di gestione dei servizi, nonché gli amministratori in relazione allo svolgimento del mandato. 5. Ai consiglieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo. Al consigliere che ne faccia richiesta è attribuita, in luogo del gettone di presenza, un'indennità annua di funzione entro i limiti e con le modalità fissati dalla legge e dal regolamento. 6. Il consigliere decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero alla metà delle sedute tenute nel corso dell'anno. 	<p style="text-align: center;">Art.12 Diritti e doveri dei consiglieri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità civica senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari di cui sono componenti. 2. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli Enti partecipati dal Comune stesso tutte le notizie e le informazioni nonché la copia di atti, di provvedimenti e documenti, utili all'espletamento del mandato. 3. Ciascun consigliere è titolare, secondo le modalità indicate dal Regolamento, del diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, salvo che l'iniziativa sia riservata dalla legge o dallo Statuto a specifici organi, e del diritto di presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze e ordini del giorno. 4. I consiglieri hanno diritto di essere informati tempestivamente dal Sindaco dei procedimenti giudiziari riguardanti il Comune e le strutture di gestione dei servizi, nonché gli amministratori in relazione allo svolgimento del mandato. 5. Il trattamento economico dei Consiglieri comunali è stabilito dalla normativa di legge vigente. 6. Il Consigliere decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero alla metà delle sedute tenute nel corso dell'anno. Non costituisce giustificato motivo la concomitante adunanza di altri organismi politico-amministrativi di cui il consigliere faccia parte, salvo che vi rappresenti il Comune; costituisce giustificato motivo la determinazione del

<p>Non costituisce giustificato motivo la concomitante adunanza di altri organismi politico-amministrativi di cui il consigliere faccia parte, salvo che vi rappresenti il Comune; costituisce giustificato motivo la determinazione del consigliere, fatta attestare a verbale presso l'ufficio del Presidente prima dell'orario di inizio della seduta consiliare, di non concorrere alla formazione del numero legale necessario per il funzionamento del Consiglio.</p> <p>7. Salvo il caso di manifesta forza maggiore, la giustificazione della mancata partecipazione al Consiglio deve essere comunicata all'ufficio del Presidente prima dell'inizio del Consiglio, essendo possibile utilizzare a tal fine ogni modalità di comunicazione.</p> <p>8. L'effettiva sussistenza dei giustificati motivi è deliberata con cadenza almeno trimestrale dalla Commissione di garanzia. Qualora la Commissione ritenga che il motivo giustificativo addotto non sia fondato, invita il consigliere interessato a formulare deduzioni scritte, salva la possibilità dell'interessato di chiedere anche di essere ascoltato; tenuto conto delle deduzioni scritte e della eventuale audizione, la Commissione, qualora non ravvisi giustificato motivo, propone al Consiglio di attestarne l'insussistenza; il Consiglio si pronuncia nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>9. Qualora, a seguito delle determinazioni consiliari di insussistenza di giustificato motivo, si verifichi una delle condizioni di decadenza enunciate al comma 6, il Consiglio dichiara la decadenza e provvede alla surrogazione.</p>	<p>consigliere, fatta attestare a verbale presso l'ufficio del Presidente prima dell'orario di inizio della seduta consiliare, di non concorrere alla formazione del numero legale necessario per il funzionamento del Consiglio.</p> <p>7. Salvo il caso di manifesta forza maggiore, la giustificazione della mancata partecipazione al Consiglio deve essere comunicata all'ufficio del Presidente prima dell'inizio del Consiglio, essendo possibile utilizzare a tal fine ogni modalità di comunicazione.</p> <p>8. L'effettiva sussistenza dei giustificati motivi è deliberata con cadenza almeno trimestrale dalla Commissione di garanzia. Qualora la Commissione ritenga che il motivo giustificativo addotto non sia fondato, invita il consigliere interessato a formulare deduzioni scritte, salva la possibilità dell'interessato di chiedere anche di essere ascoltato; tenuto conto delle deduzioni scritte e della eventuale audizione, la Commissione, qualora non ravvisi giustificato motivo, propone al Consiglio di attestarne l'insussistenza; il Consiglio si pronuncia nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>9. Qualora, a seguito delle determinazioni consiliari di insussistenza di giustificato motivo, si verifichi una delle condizioni di decadenza enunciate al comma 6, il Consiglio dichiara la decadenza e provvede alla surrogazione.</p> <p>10. Le situazioni patrimoniali e reddituali dei consiglieri sono rese pubbliche secondo le modalità del Regolamento del Consiglio comunale nel rispetto della normativa. <i>(Quesito al Ministero dell'Interno)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Presidenza del Consiglio comunale</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto, nei primi due scrutini con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e con la maggioranza assoluta dei medesimi negli scrutini successivi.</p> <p>2. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e il calendario dell'attività del Consiglio,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Presidenza del Consiglio comunale</p> <p>1. Il Presidente del consiglio rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e lo presiede. Il Presidente nelle manifestazioni ufficiali si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori araldici della città: bianco e rosso e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra.</p>

<p>tenendo conto delle indicazioni della conferenza dei Capigruppo, della quale è componente anche il Vicepresidente; organizza l'attività del Consiglio e delle commissioni, se del caso assegnando a queste, in relazione a singoli atti, compiti referenti, redigenti o deliberativi; si pronuncia, sentito il Segretario comunale, sulle questioni di applicazione del regolamento consiliare.</p> <p>3. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un consigliere, con funzioni di Vicepresidente, eletto a scrutinio segreto, immediatamente dopo l'elezione del Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere entrambi alle liste collegate al Sindaco o alle altre liste.</p> <p>4. Il Presidente o il Vicepresidente possono essere revocati per grave inosservanza dei loro compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento del Consiglio.</p> <p>5. La mozione motivata di revoca, proposta da almeno ventuno componenti del Consiglio ed immediatamente comunicata al Presidente o al Vicepresidente a cura della segreteria comunale, è messa ai voti, preceduta solo da eventuali dichiarazione di voto, non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione ed è approvata se riceve, in un unico scrutinio segreto, il voto favorevole di ventisette componenti del Consiglio. Il Presidente o il Vicepresidente hanno diritto di esporre previamente alla votazione, anche in forma scritta, le proprie osservazioni sulle violazioni indicate nella proposta di revoca.</p> <p>6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.</p> <p>7. Il Presidente, il Vicepresidente e il Sindaco partecipano alle riunioni della conferenza dei Capigruppo senza diritto di voto.</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto, nei primi due scrutini con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e con la maggioranza assoluta dei medesimi negli scrutini successivi.</p> <p>3. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e il calendario dell'attività del Consiglio, in accordo con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni consiliari in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale.</p> <p>4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza impedimento o vacanza e può svolgere quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengono temporaneamente delegate .</p> <p>5. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un consigliere, con funzioni di Vicepresidente, eletto a scrutinio segreto, immediatamente dopo l'elezione del Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere entrambi alle liste collegate al Sindaco o alle altre liste.</p> <p>6. Il Presidente o il Vicepresidente possono essere revocati per grave inosservanza dei loro compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento del Consiglio.</p> <p>7. La mozione motivata di revoca, proposta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed immediatamente comunicata al Presidente o al Vicepresidente a cura della segreteria comunale, è messa ai voti, preceduta solo da eventuali dichiarazione di voto, non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione ed è approvata se riceve, in un unico scrutinio segreto, il voto favorevole di 2/3 dei componenti del Consiglio. Il Presidente o il Vicepresidente hanno diritto di esporre previamente alla votazione, anche in forma scritta, le proprie osservazioni sulle violazioni indicate nella proposta di revoca.</p> <p>8. Il Presidente, il Vicepresidente e il Sindaco o suo delegato partecipano alle riunioni della conferenza dei Presidenti dei Gruppi</p>
--	---

	<p>consiliari senza diritto di voto.</p> <p>9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente dispone di apposita struttura alla quale sono assegnati i mezzi e le risorse necessarie secondo quanto previsto dal Regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 Commissioni consiliari</p> <p>1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti formate nel rispetto del principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.</p> <p>2. Le commissioni hanno di regola competenze consultive ed esprimono pareri non vincolanti; si prescinde dal parere nei casi d'urgenza qualora il Consiglio deliberi in tal senso con il voto favorevole di due terzi dei presenti e comunque quando sia trascorso il termine assegnato dal Presidente senza che il parere sia stato reso. Ciascun argomento è assegnato ad una o più commissioni dal Presidente sulla base della competenza per materie definita dal regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto dall'art. 15, comma 2.</p> <p>3. Il Presidente può assegnare alle commissioni permanenti l'istruzione di atti deliberativi, lo svolgimento della discussione sui medesimi e la redazione dello schema di delibera, ferma restando la votazione finale del Consiglio, preceduta dalle sole dichiarazioni di voto; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, almeno due capigruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.</p> <p>4. Nel rispetto delle indicazioni poste dal regolamento e comunque sempre con esclusione degli atti normativi e di programmazione, il Presidente, quando il contenuto della pratica lo consenta, può assegnare alle commissioni permanenti l'adozione di atti deliberativi; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, ciascun capogruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.</p> <p>5. Il Consiglio può istituire, in conformità alle previsioni del regolamento, commissioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Commissioni consiliari</p> <p>1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti formate nel rispetto del principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni. Il Regolamento stabilisce il numero, i poteri, le competenze e la composizione delle Commissioni consiliari, costituite in modo che ciascuna corrisponda ad un'area funzionale od ad un settore organico di materie individuate in base alla struttura organizzativa del Comune; ne fissa altresì l'organizzazione e fissa le forme di pubblicità dei lavori.</p> <p>2. Le commissioni hanno di regola competenze consultive ed esprimono pareri non vincolanti; si prescinde dal parere nei casi d'urgenza qualora il Consiglio deliberi in tal senso con il voto favorevole di due terzi dei presenti e comunque quando sia trascorso il termine assegnato dal Presidente senza che il parere sia stato reso. Ciascun argomento è assegnato ad una o più commissioni dal Presidente sulla base della competenza per materie definita dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto dall'art. 15, comma 2.</p> <p>3. Il Presidente può assegnare alle commissioni permanenti l'istruzione di atti deliberativi, lo svolgimento della discussione sui medesimi e la redazione dello schema di delibera, ferma restando la votazione finale del Consiglio, preceduta dalle sole dichiarazioni di voto; tuttavia, nei termini fissati dal Regolamento, almeno due Presidenti di Gruppi consiliari o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.</p> <p>4. Nel rispetto delle indicazioni poste dal Regolamento e comunque sempre con esclusione degli atti normativi e di programmazione, il Presidente, quando il contenuto della pratica lo consenta, può</p>

<p>speciali con competenze e durata determinate dalla deliberazione istitutiva e può altresì demandare a commissioni permanenti o speciali l'effettuazione di indagini conoscitive su materie inerenti alle funzioni consiliari. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni di inchiesta sull'attività dell'amministrazione, definendone i poteri e stabilendo il termine per l'espletamento dell'inchiesta.</p> <p>6. E' istituita la Commissione consiliare di garanzia, formata secondo i criteri indicati nel comma 1.</p> <p>7. Il Presidente della Commissione di garanzia è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l'elezione deve avvenire entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio per grave inosservanza dei suoi compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento della Commissione, su proposta dei componenti della Commissione che rappresentino almeno due terzi dei voti in Commissione, con il voto favorevole, in un unico scrutinio segreto, di tre quarti dei componenti del Consiglio.</p> <p>8. La Commissione di garanzia, oltre ai compiti espressamente demandati dal presente statuto, effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in enti e nelle assemblee di altre società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli assessori competenti per materia.</p> <p>9. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Il Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.</p>	<p>assegnare alle commissioni permanenti l'adozione di atti deliberativi; tuttavia, nei termini fissati dal Regolamento, ciascun Presidente di Gruppo consiliare o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.</p> <p>5. Il Consiglio può istituire, in conformità alle previsioni del Regolamento, commissioni speciali con competenze e durata determinate dalla deliberazione istitutiva e può altresì demandare a commissioni permanenti o speciali l'effettuazione di indagini conoscitive su materie inerenti alle funzioni consiliari. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni di inchiesta sull'attività dell'amministrazione, definendone i poteri e stabilendo il termine per l'espletamento dell'inchiesta.</p> <p>6. E' istituita la Commissione consiliare di garanzia, formata secondo i criteri indicati nel comma 1.</p> <p>7. Il Presidente della Commissione di garanzia è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti ai Gruppi consiliari di minoranza e dagli stessi indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l'elezione deve avvenire entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio per grave inosservanza dei suoi compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento della Commissione, su proposta dei componenti della Commissione che rappresentino almeno due terzi dei voti in Commissione, con il voto favorevole, in un unico scrutinio segreto, di tre quarti dei componenti del Consiglio.</p> <p>8. La Commissione di garanzia, oltre ai compiti espressamente demandati dal presente Statuto, effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i Presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti</p>
--	--

	<p>comunali in enti e nelle assemblee di altre società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli assessori competenti per materia.</p> <p>9. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Il Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Funzionamento del Consiglio comunale</p> <p>1. Il Consiglio comunale opera secondo il metodo dell'organizzazione program-mata dei lavori, privilegiando l'accordo nella conferenza dei capigruppo sulle modalità di svolgimento degli stessi.</p> <p>2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto delle leggi e dello statuto ed in attuazione dei seguenti principi:</p> <p>a) ciascun consigliere dichiara, nei termini e nelle forme previste dal regolamento, a quale gruppo intende aderire; in difetto è assegnato al gruppo misto;</p> <p>b) ciascun gruppo, ad eccezione di quello misto, è composto da almeno tre consiglieri; tuttavia, è possibile costituire gruppi formati da uno o due consiglieri, che siano gli unici eletti di liste che abbiano partecipato autonomamente alle elezioni. Ai fini dell'utilizzazione delle strutture al servizio del Consiglio, i gruppi formati da meno di tre consiglieri sono tenuti a costituire raggruppamenti di consistenza pari almeno a tale numero;</p> <p>c) nei casi in cui spetti al Consiglio l'elezione di componenti di organi collegiali o di rappresentanti del Comune in enti, e per disposizioni di legge o di statuto debba essere garantita la presenza delle minoranze, si procede con votazioni separate degli appartenenti alla maggioranza ed alla minoranza; i consiglieri si considerano aderenti all'uno o all'altro schieramento con riferimento al voto espresso in sede di approvazione di ordini del giorno sul documento di programma o con riferimento a successive dichiarazioni di adesione o di dissociazione risultanti dal verbale di una</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Funzionamento del Consiglio comunale</p> <p>1. Il Consiglio comunale opera secondo il metodo dell'organizzazione programmata dei lavori, privilegiando l'accordo nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi consilari sulle modalità di svolgimento degli stessi.</p> <p>2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del Regolamento ed in attuazione ai seguenti principi:</p> <p>a) nei casi in cui spetti al Consiglio l'elezione di componenti di organi collegiali o di rappresentanti del Comune in enti, e per disposizioni di legge o di Statuto debba essere garantita la presenza delle minoranze, si procede con votazioni separate degli appartenenti alla maggioranza ed alla minoranza; i consiglieri si considerano aderenti all'uno o all'altro schieramento con riferimento al voto espresso in sede di approvazione di ordini del giorno sul documento di programma o con riferimento a successive dichiarazioni di adesione o di dissociazione risultanti dal verbale di una seduta del Consiglio.</p> <p>b) il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di Statuto richiedano maggioranze diverse.</p> <p>c) Il Regolamento del Consiglio comunale fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie e ne disciplina la gestione e l'assegnazione ai gruppi consiliari.</p>

<p>seduta del Consiglio.</p> <p>d) il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di statuto richiedano maggioranze diverse;</p> <p>sono costituite apposite strutture al servizio del Consiglio, al cui</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.16 Gruppi consiliari</p> <p>1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti. Al loro interno viene nominato un Presidente. I consiglieri comunali possono costituire:</p> <p>a) gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri;</p> <p>b) gruppi che fanno riferimento a partiti rappresentati in Parlamento o in Consiglio Regionale ancorchè composti da un solo membro.</p> <p>2. I singoli consiglieri comunali che non aderiscono ai gruppi consiliari corrispondenti alle liste che si sono presentate alle elezioni né ai gruppi costituiti ai sensi del comma precedente, entrano a far parte del gruppo misto che al suo interno nomina un Presidente.</p> <p>3. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.</p> <p>4. Ai Gruppi consiliari sono assegnati per l'esercizio delle loro funzioni e in proporzione alla loro consistenza numerica, strutture e risorse finanziarie idonee. Le modalità di tale assegnazione sono definite dal Regolamento del Consiglio comunale.</p>